



REG.TO AL NR.
IL 22 NOV. 2022

4510
RISCOSSIE

SERIE 3

ALFIO COLO (*),
delega del Direttore Provinciale
Santo Giustolisi

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE __ LIFC COMITATO TERRITORIALE DI CATANIA
ODV _____**

Il giorno 24 Ottobre 2020, alle ore 17.30, in
modalità on line come previsto dalle disposizioni anti covid _____ si è
riunita (in prima convocazione o in seconda convocazione, se prevista) l'assemblea
straordinaria dei soci dell'associazione __ Lifc Comitato territoriale di Catania _____ per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 -
"Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 12___ dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017,
l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 7___ soci e potrà validamente
deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano a maggioranza/all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il/la
sig./sig.ra Ficarra Rosa e quale Segretario il/la sig./sig.ra Sinatra
Simona.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita
per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si
rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice
del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di 7 soci (in
questo caso indicare il numero degli eventuali soci contrari o astenuti)

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato
al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di
apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle
amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore _____18.30_____ previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Francesca Reser

Il Segretario

Francesca Reser

STATUTO

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA SICILIA – COMITATO TERRITORIALE DI CATANIA ODV

TITOLO I

IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile l'associazione di volontariato denominata "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA SICILIA – COMITATO TERRITORIALE DI CATANIA ODV", in breve "LIFC Comitato Territoriale di Catania"
2. LIFC Comitato Territoriale di Catania con sede legale in Catania codice Fiscale 93195310870 è stata costituita con atto in data 27 febbraio 2014, registrato a Catania Atti Pubblici il 6 marzo 2014 al n. 2893/3
3. LIFC Comitato Territoriale di Catania si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. LIFC Comitato Territoriale di Catania adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima
5. L'Assemblea a maggioranza ha deliberato l'adesione alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Sicilia ODV e contemporaneamente la variazione della denominazione in LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA SICILIA COMITATO TERRITORIALE DI CATANIA ODV anche detto LIFC Comitato Territoriale di Catania
6. LIFC Comitato Territoriale di Catania, aderendo alla "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA SICILIA ODV", ne esprime un livello territoriale nella regione Sicilia e ne recepisce le norme dello Statuto.
7. LIFC Comitato Territoriale di Catania conserva la propria autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale secondo il proprio Statuto e la legge, come indicato anche nello Statuto della "Lega Italiana Fibrosi Cistica Sicilia – ODV" art. 9 comma 4, 12, 14, 17: "I comitati che dispongono di autonomia giuridico/amministrativa devono contribuire alla gestione delle attività mediante il versamento di una quota contributiva annuale parimenti alle associazioni regionali"

ART. 2 - SEDE

1. LIFC Comitato Territoriale di Catania ha attualmente sede in Catania.
2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nella medesima città con una delibera del Consiglio Direttivo di LIFC Comitato Territoriale di Catania
3. LIFC Comitato Territoriale di Catania potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
4. La durata della LIFC Comitato Territoriale di Catania è illimitata.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale la LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in favore prevalentemente di terzi:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- 3) In particolare, LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per la lotta contro la fibrosi cistica in conformità alle finalità previste nella L. 548/93 "*Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica*" e pertanto intende:
 - a. Assicurare, in accordo con LIFC SICILIA ODV, la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
 - b. promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
 - c. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare un'assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;

- d. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
- e. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
- f. contribuire all'informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
- g. promuovere e curare l'informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato;
- h. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- i. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
- j. bandire borse di studio per la ricerca, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato;
- k. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
- l. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC Sicilia ODV;
- m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC SICILIA ODV;
- n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
- o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.

4) LIFC Comitato Territoriale di Catania può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. Tali attività saranno approvate di volta in volta dal Consiglio Direttivo e ratificate nella prima Assemblea utile.

5) LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV potrà esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- 6) LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente statuto.
- 7) LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati ovvero delle persone aderenti agli enti associati può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 33 del DLgs n. 117/2017.

ART. 4 - AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ'

1. LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV opera nella regione Sicilia. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
2. LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV opera in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e delega gli interventi per le attività regionali e sovraregionali alla LIFC SICILIA ODV.
3. LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 5 - GLI ASSOCIATI

1. LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV è costituita da Associati persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta e che riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e che si impegnano ad adottare sia gli obblighi del presente Statuto che quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
2. Sono Associati persone fisiche tutti coloro che abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Tutti gli associati di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV sono soci di LIFC Sicilia ODV e di LIFC ODV.
4. L'ammissione di un nuovo socio, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV.
5. La quota associativa a carico degli associati è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo della LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV, entro il 31 ottobre di ogni anno: in mancanza di delibera la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

6. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV e della LIFC Sicilia ODV con piena parità.
7. L'ammissione alla LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.
8. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Possono accedere a tutte le cariche elettive i soci che abbiano un'anzianità nell'associazione di almeno due anni. Gli Associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.
10. Gli Associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV.
11. In conformità alla normativa vigente, LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV provvederà ad assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 – CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La decadenza dalla qualità di socio avviene:
 - a. Per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
 - b. Per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV, in raccordo con quanto deliberato in merito da LIFC Sicilia ODV;
 - c. Per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate da LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il disposto del Collegio Nazionale dei Garanti è inappellabile e viene comunicato entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
3. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV:
 - a) l'Assemblea degli Associati
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) la Presidenza
 - d) l'Organismo di Controllo (eventuale)
 - e) il Comitato di Consulenza Scientifica (eventuale)

ART. 8 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Gli associati che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, di consulenza e/o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività.
2. Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV e dalla legge.
3. Le eventuali incompatibilità verranno demandate al Regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO I ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Generale, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. Le Assemblee hanno luogo nella sede di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo; è convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:

- a. avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV , oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica).

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. L'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui all'art.11 c.2.
3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVE E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV e la devoluzione del patrimonio
4. Per le deliberazioni in sessione straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza degli associati. Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
5. Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è ammesso il voto con delega: ogni Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati, previa formale delega per iscritto. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati che non siano membri del Consiglio Direttivo.
6. In assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
7. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti normative.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non possono esercitare diritto di voto.
9. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a. delibera sugli indirizzi e direttive generali di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV;

- b. delibera sul programma di attività e sul Regolamento di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV;
 - c. delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione degli stessi con voto segreto;
 - d. delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
 - f. approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - g. stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;
 - h. delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, sottoposte dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a. sulle modificazioni statutarie;
 - b. sullo scioglimento di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.
 3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV, in sua assenza dal Vicepresidente e in caso di impedimento anche di quest'ultimo da persona eletta a maggioranza tra i soci intervenuti alla stessa.
 4. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.
 5. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni in conformità allo Statuto e alle leggi.

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, come deliberato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV elegge un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo Regionale LIFC Sicilia ODV.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
4. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto.
5. Non è ammesso il voto per delega.
6. E' ammesso a partecipare senza diritto di voto il Presidente dell'Organismo di Controllo; su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

2. Sono tenute presso la sede di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica), da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
4. Le riunioni dovranno essere indette almeno due volte l'anno, preferibilmente ogni sei mesi.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo anche per fax o posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate con maggioranza dei tre quarti e ratificate con successivo verbale.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:
 - a. dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b. eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere;
 - c. nominare i rappresentanti di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV presso Enti e Amministrazioni territoriali qualora richiesto, in accordo con LIFC Sicilia ODV;
 - d. approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
 - e. programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
 - f. redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV ; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea. Tale regolamento dovrà essere approvato da LIFC Sicilia ODV;
 - g. deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
 - h. deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci e da consulenti esterni.

ARTICOLO 17 – DECADENZA

1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione nominando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si nominerà il più giovane anagraficamente.
4. I membri, così sostituiti, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
 - a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - b. per decadenza di mandato;
 - c. per decesso;
 - d. per decadenza dalla qualità di socio, di cui all'art. 7 comma b del presente statuto;
 - e. per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibile con le finalità di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Sicilia ODV o alla LIFC ODV; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.
7. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ODV.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III LA PRESIDENZA

ART. 18 – COMPOSIZIONE

1. La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
2. Assicura il governo di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.
3. Propone al Consiglio Direttivo i coordinamenti tematici, i criteri e le modalità per la loro composizione e ne cura l'attuazione.

ART. 19 - PRESIDENTE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre.
4. Predisporre dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO IV
ORGANISMO DI CONTROLLO

ART. 23 - ORGANISMO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE

1. L'Organismo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017.
2. L'Organismo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'Articolo 30, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017. Se l'Organismo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone esterne all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. Nel caso di organo monocratico, l'unico componente deve esser egualmente scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.
3. L'Organismo di Controllo nomina al suo interno un Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPITI

L'Organismo di Controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
4. il Componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
5. Può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO V
COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

ART. 25 – COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA: COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Consulenza Scientifica si compone di un numero ristretto di esperti (massimo 5 fra medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, ricercatori...) riconosciuti nell'ambito della Fibrosi Cistica, su eventuale nomina dell'Assemblea Generale.
2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 26 – COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA: COMPITI

1. Il Comitato di Consulenza Scientifica riveste carattere consultivo in merito alle deliberazioni del Consiglio Direttivo di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV che riguardano la materia medica.
2. Il Comitato nomina, al suo interno, il Consulente Scientifico che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. I pareri del Comitato non saranno vincolanti per le deliberazioni del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV può avvalersi anche della consulenza dei singoli rappresentanti del Comitato, in rapporto alla specificità della loro competenza.
5. Le attività del Comitato di consulenza scientifica dovranno essere svolte a titolo gratuito. Eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute verranno stabiliti dal regolamento di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV.

TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 27 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il patrimonio e le entrate di LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV sono costituiti da:
 - a. quote sociali individuali;
 - b. contributi ricevuti da privati cittadini;
 - c. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private o religiose;
 - d. rimborsi derivanti da attività convenzionate;
 - e. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - f. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - g. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - h. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. I versamenti effettuati a LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dello stesso o di estinzione per qualunque altra causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
5. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 28 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario della LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e dovranno restare depositati presso la sede della LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
4. La LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento della LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità dell'art. 12, comma 4, del presente Statuto.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento della LIFC Comitato Territoriale di Catania ODV deve essere inviato almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
3. La delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio si intende approvato solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Competente e/o del RUNTS (una volta operativo)

di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge:

- a. ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi a quello contemplato nell'art. 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente;
- b. in mancanza di quanto previsto al comma 1 sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ODV che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti LIFC ODV avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

ART. 31 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio al D.Lgs 117/2017 e s. m. e i. e alle norme contenute nel Codice Civile.

ART. 32 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto, di adeguamento al D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.